

RECESSO ANTICIPATO DA UN CONTRATTO DI COMMODITY SWAP: TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE

Disclaimer: La scheda è composta da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle Entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fattispecie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.

Una società ha sottoscritto con un istituto bancario un contratto di *Commodity Swap* a copertura delle oscillazioni del prezzo di acquisto del gas naturale per il periodo 01/01/20X1-31/12/20X5, e si è avvalsa nel corso del 20X1 del diritto di recedere anticipatamente dal medesimo contratto, incassando anticipatamente il valore corrente del derivato che risulta essere positivo.

Comportamento contabile

In conformità ai paragrafi 91 e 92.a) del principio contabile OIC 32, la Società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se, tra l'altro, lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 98 (cfr. OIC 32 § 91.a)). In tal caso, la Società deve contabilizzare l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", come segue:

- se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri (cfr. OIC 32 § 92.a)
- se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace (cfr. OIC 32 § 92.b)).

Pertanto, al momento del recesso anticipato dal *Commodity Swap* la sopramenzionata riserva, che nella fattispecie in esame risulta positiva, sul piano contabile, troverebbe manifestazione non integralmente nell'esercizio dell'incasso (i.e. 20X1), bensì in ogni esercizio nel periodo dal 20X1 al 20X5 secondo la concreta esecuzione nel tempo dell'operazione programmata altamente probabile, ovvero quando la copertura diventi inefficace poiché non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile.

Trattamento fiscale

Il provento derivante dalla cessazione anticipata del *Commodity Swap* concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES secondo le corrette imputazioni temporali rilevate in bilancio, in applicazione del principio di derivazione rafforzata.

In presenza di una relazione di copertura, nel rispetto del disposto dell'articolo 112, comma 6, del TUIR nonché dell'articolo 7, commi 2 e 4, del D.M. 8 giugno 2011, gli utili o perdite generati dallo strumento derivato con finalità di copertura aventi come contropartita la "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" assumono rilievo ai fini fiscali al momento del *recycling* di detta riserva al conto economico e con la medesima natura fiscale delle operazioni coperte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 112 del TUIR e del comma 3 dell'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2011.

Di conseguenza, il provento in esame assumerà rilevanza fiscale ai fini IRES durante il periodo di riferimento (i.e. dal 20X1 al 20X5) all'atto del trasferimento della "riserva da CFH" a diretta riduzione dei costi di approvvigionamento del gas naturale, indipendentemente dalla circostanza per cui risulti "formalmente" estinto lo strumento di copertura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 112 del TUIR.

Ai fini IRAP, posto che sulla base del principio contabile OIC 32, dette somme transitano in una voce rilevante ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le stesse concorreranno a formare il valore della produzione, secondo il principio di presa diretta, nei relativi periodi d'imposta.